
Domicilio digitale (PEC)

Obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria - Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159 – Aggiornamento

[Comunicazione del 09/03/2026](#) [file PDF]

[Comunicazione del 07/11/2025 - Novità circa l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria \(Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159\)](#) [file PDF]

[Comunicazione del 24/03/2025 - Obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale \(PEC\) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria \(Legge 30 dicembre 2024, n. 207\) – Indicazioni operative](#) [file PDF]

[Comunicazione del 18/09/2025 - Iscrizione d'ufficio nel Registro Imprese della notizia che il domicilio digitale \(PEC\) è revocato o scaduto. Comunicazione di avvio del procedimento con l'elenco delle imprese interessate](#) [file PDF]

[Comunicazione del 09/01/2025 - Indicazioni del Conservatore del Registro Imprese relativamente all'obbligo per gli amministratori di comunicare la PEC al Registro Imprese](#) [file PDF]

[Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società di persone, con contestuale applicazione della sanzione amministrativa, del 12 dicembre 2024 >>](#)

Cos'è il domicilio digitale

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Obbligo di comunicazione

Al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese sia le società che le imprese individuali hanno l'**obbligo di indicare il proprio domicilio digitale** (PEC).

Come iscrivere il domicilio digitale dell'impresa

Per iscrivere il domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese è possibile avvalersi di una delle seguenti modalità:

- con la procedura [Pratica semplice](#), se il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società è in possesso di un dispositivo di firma digitale;
- con il servizio [DIRE](#);

L'ufficio del Registro delle Imprese **verifica** con modalità informatiche che il **domicilio digitale sia attivo e univocamente riconducibile all'impresa**.

Chi può presentare la domanda

Può presentare la domanda di iscrizione del domicilio digitale il legale rappresentante/amministratore/liquidatore/titolare dell'impresa.

Costi

La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese **è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria**.

Riferimenti normativi

[D.L. 29/11/2008, n. 185 \(art. 16\)](#) - Obbligo di domicilio digitale per le società.

[D.L. 18/10/2012 n. 179 \(art. 5\)](#) - Obbligo di domicilio digitale per le imprese individuali.

[D.L. 16/07/2020, n. 76 \(art. 37\)](#) - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.

[PDF](#)

Ultima modifica

Lun 09 Mar, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 2.8 (5 votes)

Rate